



UILCA - UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI

S T A T U T O

Modificato dal Consiglio Nazionale del 18 e 19 marzo 2019

Approvato all'unanimità

ROMA, 19 marzo 2019

INDICE

Titolo I	-	COSTITUZIONE E SCOPI	pagina 3
Titolo II	-	DELLA RAPPRESENTANZA AZIENDALE E SINDACALE	pagina 7
Titolo III	-	DEGLI ORGANISMI TERRITORIALI	pagina 13
Titolo IV	-	DEGLI ORGANISMI REGIONALI	pagina 17
Titolo V	-	DEGLI ORGANISMI NAZIONALI	pagina 22
Titolo VI	-	NORME ELETTORALI	pagina 29
Titolo VII	-	INCOMPATIBILITÀ	pagina 32
Titolo VIII	-	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	pagina 33
Titolo IX	-	NORME GENERALI	pagina 34



Titolo I

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Scopi della UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni

La UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni, in breve UILCA, è l'Associazione Sindacale democratica di donne e uomini, uniti con l'obiettivo di promuovere la definizione e la tutela di diritti che siano fondamento per la loro valorizzazione in termini professionali, economici, sociali e morali, come persone, senza distinzioni religiose, politiche, di genere e di appartenenza etnica, e come lavoratrici e lavoratori, in un contesto che favorisca la solidarietà, anche generazionale, e le pari opportunità.

La UILCA si riconosce e trova fonte istitutiva nei principi democratici sanciti dalla Costituzione Repubblicana, nata dalla Resistenza e nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea proclamata al vertice di Nizza, che si propone di sostenere, rispettare e divulgare.

La UILCA aderisce alla Confederazione Unione Italiana del Lavoro (UIL), di cui ne condivide i principi ispiratori e la peculiarità di sindacato dei cittadini, impegnandosi a contribuire con proposte, idee e sostegno alla definizione e all'attuazione delle sue azioni nel mondo del lavoro e nella società.

La UILCA si pone al servizio del dibattito sociale e di un confronto costante e costruttivo con le parti datoriali in modo autonomo, laico e responsabile, con l'obiettivo di trovare soluzioni condivise nell'interesse delle Lavoratrici e dei Lavoratori, nell'ambito di un sistema socialmente responsabile e sostenibile, che possa prevedere la loro partecipazione alla gestione, alla innovazione e agli utili delle aziende.

Art. 2 – Denominazione e Sede

La UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni, con Sede Nazionale in Roma, aderisce alla Unione Italiana del Lavoro e, al fine di promuovere e sviluppare la solidarietà e la cooperazione con le Lavoratrici e i Lavoratori, i Sindacati dell'Europa e degli altri Paesi, alla UNI Global Union.



Art. 3 – Compiti della UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni

La UILCA ha il compito di tutelare e difendere gli interessi professionali, economici, sociali e morali ed i diritti delle Lavoratrici e dei Lavoratori.

A tal fine la UILCA tende a determinare norme contrattuali e comportamenti aziendali che consentano la piena soddisfazione delle esigenze sociali e professionali della categoria.

Per il raggiungimento delle finalità suddette, la UILCA intende:

- a) promuovere e difendere l'occupazione nel rispetto della dignità professionale e morale e dei diritti delle Lavoratrici e dei Lavoratori;
- b) sviluppare un'organizzazione capace di attuare, nel rispetto dell'autonomia delle strutture della UILCA, il coordinamento dell'azione delle stesse e di dirigere le iniziative e le lotte secondo un unico e coerente indirizzo di politica sindacale, deciso dagli organi della UILCA;
- c) ottenere retribuzioni corrispondenti alle necessità ed alla dignità della persona, al contributo professionale e produttivo delle Lavoratrici e dei Lavoratori, favorire la professionalità e migliorare le norme che regolano le condizioni di lavoro;
- d) elevare il livello culturale e professionale delle Lavoratrici e dei Lavoratori, diffondendo lo spirito di solidarietà, convocando assemblee e conferenze, fondando circoli culturali, organizzando corsi di formazione professionale e sindacale, promuovendo iniziative per il tempo libero;
- e) tutelare ed assistere nelle forme idonee le Lavoratrici e i Lavoratori nelle vertenze sindacali in genere e nelle controversie in cui vengono a trovarsi nell'espletamento della loro attività lavorativa o nell'espletamento di funzioni di rappresentanza sindacale;
- f) curare i contatti con le Organizzazioni Sindacali degli altri Paesi ed in particolare con quelle facenti parte della UNI Global Union;
- g) promuovere la costituzione di fondi complementari di pensione, mutue per l'assistenza agli iscritti in caso di disoccupazione, malattia o decesso, ad integrazione degli interventi degli enti pubblici;



- h) promuovere impostazioni e soluzioni unitarie dei problemi che interessano le Lavoratrici e i Lavoratori al fine di realizzare e di rendere operante, sul piano organizzativo e contrattuale e nel quadro di un'azione costante per le necessarie trasformazioni sociali, l'unità dei Lavoratori nel perseguire le rivendicazioni comuni;
- i) impegnarsi per la realizzazione di politiche di pari opportunità nel lavoro e nella società ed estendere la cultura della parità e della valorizzazione delle differenze attraverso un'adeguata rappresentanza di tutti i soggetti sociali negli organismi periferici e centrali dell'organizzazione;
- j) sviluppare ogni utile iniziativa per la realizzazione di modelli di partecipazione che, prevedendo pari dignità fra capitale e lavoro, determinino sviluppo e progresso sociale.

La UILCA, nello svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente articolo, comunque tesi a realizzare gli scopi indicati nel precedente articolo 1, si conforma, altresì, alle norme in materia di protezione dei dati personali, sensibili in conformità al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e successive modifiche.

Art. 4 - Adesione alla UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni

Possono essere iscritti alla UILCA, tutte le Lavoratrici e tutti i Lavoratori che prestano la loro opera, coordinata, subordinata o parasubordinata, nell'area del credito, negli enti finanziari, negli enti ed aziende che esercitano l'attività di assicurazione e nelle attività produttive correlate, nell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nelle concessionarie del servizio di riscossione tributi, ivi compresi quelli di cui al D.L. n. 203 del 30/09/2005, nelle Authority, nonché tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori aderenti ai Fondi di solidarietà comunque istituiti ai sensi di legge riguardanti le lavoratrici e i lavoratori dei settori del credito, delle esattorie e delle assicurazioni.

In presenza delle condizioni organizzative e politiche fissate dalla Uilca e dal presente Statuto per realizzare il rapporto associativo, le richieste di adesione alla UILCA non possono essere soggette a vincoli discrezionali. L'eventuale rifiuto alla richiesta di adesione deve essere motivato, dalla struttura territoriale competente, comunicato agli interessati e in ogni caso deve essere preventivamente convalidato dall'Unione Nazionale di categoria.



Art. 5 - Elettività delle cariche

La UILCA si ispira ai principi della democrazia sindacale. Tutte le cariche di ogni ordine e grado sono elettive.

Tutte le elezioni dovranno svolgersi in base alle norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento di Attuazione dello Statuto (in seguito Regolamento).

La carica di Segretario Generale, di qualsiasi livello, non può essere ricoperta per un periodo complessivamente superiore ai tre mandati congressuali.

Fermo restando quanto previsto al precedente comma 3 sul limite dei tre mandati, non possono essere eletti alla carica di Segretario Generale, di componente la Segreteria o di Tesoriere coloro che al momento della elezione abbiano superato il limite di età per il collocamento in pensione di vecchiaia previsto per gli uomini nell'Assicurazione Generale Obbligatoria dell'INPS.

Art. 6 – Confederalità

La UILCA considera valori fondamentali la Confederalità e l'adesione alla UIL.

Con la finalità di contribuire alla crescita della UIL, al presidio del territorio e di ogni contesto di lavoro, all'incremento delle attività realizzate dai Servizi Confederali, gli iscritti alla UILCA e i dirigenti a ogni livello sono impegnati a concorrere all'iniziativa sindacale e alle politiche organizzative della UIL, assolvendo a funzioni e/o assumendo cariche negli Organi di qualsiasi livello della UIL, fatto salvo quanto disposto dall'art. 62 (incompatibilità).

La Segreteria Nazionale ha la facoltà di consentire a lavoratori o pensionati iscritti ad altra Unione di Categoria, aderente alla UIL, di ricoprire incarichi e assumere responsabilità all'interno della UILCA, qualora gli stessi possano determinare un potenziamento politico - organizzativo per l'Organizzazione.



Titolo II

DELLA RAPPRESENTANZA AZIENDALE E SINDACALE

Art. 7 – Costituzione

La Rappresentanza Aziendale Sindacale, RSA (o SAS), è l'organismo di base della UILCA.

Essa riunisce nel proprio seno le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla UILCA appartenenti alla stessa unità produttiva o a più unità produttive omogenee.

Le RSA sono strumenti democratici fondamentali per l'azione di proselitismo e di autofinanziamento del sindacato.

Le RSA sono costituite in tutti i luoghi di lavoro ove ci siano iscritti alla UILCA secondo le previsioni di legge che regolano la materia.

Art. 8 - Compiti della RSA (o SAS)

La RSA svolge i seguenti compiti:

- a) provvede al proselitismo e al tesseramento della UILCA nei luoghi di lavoro;
- b) rappresenta la UILCA, nell'ambito delle competenze contrattuali e di legge, nei rapporti con l'Azienda in raccordo con il Sindacato Territoriale e con le altre Organizzazioni Sindacali democratiche dell'unità produttiva;
- c) diffonde tra gli associati le scelte di politica sindacale assunta dagli organismi territoriali, regionali e nazionali;
- d) elegge i delegati al congresso del Sindacato Territoriale.

Art. 9 - Strutture delle RSA e compiti degli organismi

Sono organi della RSA:

- l'Assemblea degli iscritti: elegge il Consiglio di RSA;
- il Consiglio della RSA: è l'organo di direzione tra un congresso e quello successivo, elegge il/i Segretario/i;
- il/i Segretario/i: è l'organo esecutivo.

Gli organismi elettivi sono rinnovati ordinariamente ogni 4 anni.

In particolari condizioni, d'intesa con la struttura territoriale, l'Assemblea degli iscritti può eleggere direttamente il/la Segretario/a.

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria su decisione dei 2/3 del Consiglio di RSA o della metà più uno degli iscritti.

Art. 10 - Compiti dei Coordinamenti di aziende a carattere Regionale e Nazionale

I compiti dei Coordinamenti RSA Regionali e Nazionali sono:

- favorire e promuovere, d'intesa con le strutture territoriali della UILCA, lo sviluppo e la nascita delle RSA;
- rappresentare la UILCA in azienda per quanto di competenza;
- predisporre e gestire, in uno con le strutture UILCA competenti, le vertenze aziendali con particolare riferimento alla contrattazione integrativa aziendale e/o regionale per le BCC;
- coordinare l'attività delle varie RSA al fine di dare alla presenza UILCA organicità e coerenza politica.

Art. 11 - Coordinamento delle RSA di aziende a carattere Regionale e Nazionale

Sono organismi del Coordinamento:

- l'Assemblea Congressuale;
- l'Assemblea dei Segretari di tutte le RSA aziendali;
- il Consiglio di Coordinamento;
- il Comitato Esecutivo (facoltativo);
- la Segreteria;
- il/la Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.



L'Assemblea Congressuale è formata dai Segretari di tutte le RSA aziendali (i Segretari rappresentano gli iscritti delle rispettive RSA con voto multiplo).

L'Assemblea Congressuale elegge il Consiglio di Coordinamento e, laddove previsto, il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea dei Segretari di tutte le RSA aziendali è composta da tutti i Segretari delle RSA aziendali.

Il Consiglio di Coordinamento è l'organismo di direzione tra l'Assemblea Congressuale e quella successiva.

Il Consiglio di Coordinamento elegge, al suo interno, con votazioni distinte secondo le norme generali previste dallo Statuto e dal Regolamento:

- il Segretario Responsabile;
- la Segreteria;
- il Tesoriere;
- l'eventuale Esecutivo.

L'Esecutivo è organismo intermedio facoltativo e collabora con la Segreteria con finalità consultive ed organizzative.

L'Assemblea Congressuale può essere convocata in via straordinaria su decisione dei 2/3 del Consiglio o della metà più uno degli iscritti.

Gli organismi elettivi sono rinnovati ordinariamente ogni 4 anni.

Art. 12 - Compiti dei Coordinamenti di Gruppo

I compiti dei Coordinamenti di Gruppo sono:

- favorire e promuovere, d'intesa con la Struttura Nazionale della UILCA, lo sviluppo e la nascita della rappresentatività della UILCA in tutte le aziende del Gruppo;
- rappresentare la UILCA nel Gruppo;
- predisporre e gestire, in uno con le strutture UILCA competenti, le vertenze di competenza della trattativa di Gruppo;
- coordinare l'attività delle rappresentanze aziendali al fine di dare alla presenza UILCA organicità e coerenza politica.

Art. 13 - Coordinamenti di Gruppo

Sono organismi del Coordinamento di Gruppo:

- l'Assemblea Congressuale;
- il Consiglio di Coordinamento di Gruppo;
- il Comitato Esecutivo (facoltativo);
- la Segreteria;
- il/la Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea Congressuale è formata da tutti i Segretari degli Organi di Coordinamento (nel caso di Coordinamenti Regionali o Nazionali) e da tutti i Segretari RSA anche singoli (nel caso di strutture prive di Coordinamenti) che dispongono di tanti voti quanti sono gli iscritti da loro rappresentati.

L'Assemblea Congressuale elegge il Consiglio di Coordinamento di Gruppo e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Coordinamento di Gruppo è l'organismo di direzione tra l'Assemblea Congressuale e quella successiva; elegge, al suo interno, con votazioni distinte secondo le norme generali previste dallo Statuto e dal Regolamento:

- il Segretario Responsabile del Gruppo;
- l'eventuale Segretario Responsabile Aggiunto;
- la Segreteria;
- il Tesoriere;
- l'eventuale Esecutivo.

Al Consiglio di Gruppo spetterà decidere, in stretto raccordo con la Segreteria Nazionale, in merito a:

- la politica del Gruppo;
- la composizione della delegazione trattante.

L'Esecutivo è organismo intermedio facoltativo e collabora con la Segreteria con finalità consultive ed organizzative.

La composizione numerica della Segreteria è stabilita dal vigente Regolamento.

L'Assemblea Congressuale può essere convocata in via straordinaria su decisione dei 2/3 del Consiglio o della metà più uno degli iscritti.



Art. 14 - La Segreteria di Coordinamento di RSA Regionali, Nazionali e di Gruppo

La Segreteria di Coordinamento è l'organo esecutivo che provvede, di intesa con la Segreteria Nazionale, all'attuazione delle decisioni assunte dall'Assemblea Congressuale, dal Consiglio e delibera su tutte le questioni aventi carattere di urgenza.

La Segreteria di Coordinamento Nazionale e di Gruppo opera in stretto rapporto e collegamento con la Segreteria Nazionale, che ha il compito di sovrintendere alla sua attività e in particolare all'attuazione delle politiche sindacali e contrattuali deliberate nei competenti organismi Nazionali della UILCA.

La Segreteria di Coordinamento Regionale (espressione di aziende a carattere regionale) opera in stretto rapporto e collegamento con la Segreteria Regionale che ha il compito di sovrintendere alla sua attività e in particolare all'attuazione delle politiche sindacali e contrattuali deliberate nei competenti organismi Regionali e Nazionali della UILCA.

La composizione numerica della Segreteria, eletta dal Consiglio, è stabilita dal vigente Regolamento.

La Segreteria, per l'espletamento delle varie attività e per il raggiungimento di propri obiettivi, si avvale anche di membri del Consiglio.

Art. 15 – Il/La Segretario/a Responsabile di Coordinamento Aziendale e di Gruppo

Il/la Segretario/a Responsabile del Coordinamento Aziendale e/o di Gruppo è il massimo esponente della Uilca all'interno delle strutture di coordinamento medesime.

Il/la Segretario/a Responsabile convoca la Segreteria e ne coordina i lavori, provvede alla ripartizione degli incarichi operativi e decide, di volta in volta, in raccordo con la Segreteria Nazionale, delegazioni trattanti ad hoc su specifiche materie.

Il/la Segretario/a Responsabile di Gruppo, d'intesa con la Segreteria Nazionale, convoca il Consiglio di Coordinamento, l'eventuale Esecutivo e di entrambi ne coordina i lavori.



In caso di assenza o impedimento del/la Segretario/a Responsabile di Gruppo, laddove non sia stato/a eletto/a il/la Segretario/a Responsabile Aggiunto/a, le convocazioni e i coordinamenti dei lavori saranno in capo alla Segreteria Nazionale.

In assenza della struttura di Gruppo, il/la Segretario/a Responsabile del Coordinamento Nazionale, d'intesa con la Segreteria Nazionale, convoca il Consiglio di Coordinamento, l'eventuale Esecutivo e di entrambi ne coordina i lavori.

In assenza della struttura di Gruppo, il/la Segretario/a Responsabile del Coordinamento Regionale (espressione di aziende a carattere regionale), d'intesa con la Segreteria Regionale, convoca il Consiglio di Coordinamento e ne coordina i lavori.

Art. 16 – Il/La Tesoriere

Il/La Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi, sia quelli riferiti alle attività di carattere istituzionale, direttamente esercitate dalla struttura, sia quelli riguardanti le attività collaterali o di servizio.

Il/La Tesoriere non può far parte della Segreteria di Coordinamento, ma potrà partecipare a tutte le riunioni degli organismi di cui svolge il ruolo.

Art. 17 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea Congressuale e al suo interno nominerà il Presidente.

Il numero dei componenti è stabilito dal vigente Regolamento.

I membri effettivi del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio.

I Revisori dei Conti non possono ricoprire cariche direttive all'interno della struttura sindacale.



Titolo III

DEGLI ORGANISMI TERRITORIALI

Art. 18 - Sindacati Territoriali

Il Sindacato Territoriale, nell'ambito del proprio territorio, organizza gli iscritti alla UILCA, gestisce e controlla l'attività sindacale, la propaganda, le attività dei servizi ed il proselitismo sulle linee dei Congressi Territoriali, Regionali e Nazionali.

Sono assimilate alle strutture territoriali quelle strutture che appartengono a Camere Sindacali come da regolamento di attuazione allo Statuto UIL, punto 1.3, "Albo delle Camere Sindacali Territoriali (CST)".

Sono organismi del Sindacato Territoriale:

- 1) il Congresso Territoriale;
- 2) il Consiglio Territoriale;
- 3) l'Esecutivo (facoltativo);
- 4) la Segreteria;
- 6) il Tesoriere;
- 7) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 19 – Congresso

Il massimo organismo deliberante del Sindacato Territoriale è il Congresso Territoriale che ordinariamente avrà luogo in preparazione del Congresso Regionale, della UILCA e della Camera Sindacale Territoriale (C.S.T.).

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria su decisione dei 2/3 del Consiglio o della metà più uno degli iscritti.

Partecipano al Congresso Territoriale i delegati nominati dalle assemblee congressuali aziendali in base al numero degli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa e dei contributi sindacali.



Art. 20 - Compiti del Congresso Territoriale

Il Congresso Territoriale:

- a) esamina e discute l'attività del Sindacato sulla base della relazione del Consiglio uscente;
- b) stabilisce gli indirizzi cui si dovrà ispirare l'azione futura del Sindacato nell'ambito delle linee di politica sindacale stabilite dalla UILCA e in relazione a quelle della Camera Sindacale, della Unione Regionale e della Confederazione;
- c) elegge il Consiglio Territoriale;
- d) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) elegge i delegati al Congresso della Camera Sindacale Territoriale;
- f) elegge i delegati al Congresso Regionale della UILCA.

Art. 21 - Partecipazione al Congresso Territoriale

Hanno diritto a partecipare al Congresso Territoriale:

- a) con diritto di voto: tutti i delegati regolarmente eletti nelle assemblee di base;
- b) senza diritto di voto: i componenti degli organismi territoriali uscenti ove non siano stati eletti delegati.

Per esercitare il diritto di voto al Congresso deve essere esibita la delega.

Art. 22 - Il Consiglio Territoriale

Il Consiglio del Sindacato Territoriale è l'organismo di direzione tra un congresso e quello successivo ed elegge, al suo interno, con votazioni separate secondo le norme generali previste dallo Statuto e dal Regolamento:

- il Segretario Responsabile;
- la Segreteria;
- il Tesoriere;
- l'eventuale Esecutivo.

Determina l'azione sindacale generale sulla base dell'indirizzo espresso dal Congresso Territoriale, da quello Regionale, da quello Nazionale e dal Congresso della Confederazione; amministra il patrimonio sociale, approva i bilanci consuntivi e preventivi, decide l'esame disciplinare verso gli iscritti e le strutture con diritto di conferire tale delega alla Segreteria Territoriale per tutti i casi che rivestano particolare urgenza.

La composizione del Consiglio è stabilita dal vigente Regolamento.



Art. 23 – L'Esecutivo Territoriale

L'Esecutivo è organismo intermedio facoltativo e collabora con la Segreteria con finalità consultive ed organizzative.

Art. 24 - Assemblea Territoriale

Ad iniziativa del Consiglio Territoriale può essere costituita l'Assemblea Territoriale, della quale fanno parte dirigenti delle strutture territoriali e Aziendali del sindacato, secondo criteri stabiliti dai singoli Consigli Territoriali.

Scopi dell'Assemblea Territoriale sono quelli di consultazione e di approfondimento delle linee di politica sindacale.

Art. 25 - Segreteria Territoriale

La Segreteria Territoriale è l'organo esecutivo che provvede all'attuazione delle decisioni assunte dal Congresso e dal Consiglio e delibera su tutte le questioni aventi carattere di urgenza.

La composizione della Segreteria Territoriale è stabilita dal vigente Regolamento.

Art. 26 – Il Segretario Responsabile Territoriale

Il Segretario Responsabile ha la legale rappresentanza della struttura associativa Territoriale.

Il Segretario Responsabile convoca la Segreteria e ne coordina i lavori e provvede alla ripartizione degli incarichi operativi.

Il Segretario Responsabile convoca, su mandato della Segreteria, il Consiglio Territoriale e lo presiede.

Al Segretario Responsabile competono i rapporti con la UIL Territoriale e le altre Organizzazioni Sindacali del territorio.



Art. 27 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi, sia quelli riferiti alle attività di carattere istituzionale, direttamente esercitate dalla struttura, sia quelli riguardanti le attività collaterali o di servizio.

Il Tesoriere non può far parte della Segreteria Territoriale, ma potrà partecipare a tutte le riunioni degli organismi di cui svolge il ruolo.

Art. 28 - Collegio Territoriale dei Revisori dei Conti

Il Collegio Territoriale dei Revisori dei Conti è eletto dal Congresso e al suo interno nominerà il Presidente.

Il numero dei componenti è stabilito dal vigente Regolamento.

I membri effettivi del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Territoriale.

I Revisori dei Conti non possono ricoprire cariche direttive all'interno della struttura sindacale territoriale.

Titolo IV

DEGLI ORGANISMI REGIONALI

Art. 29 - Organismi Regionali

Sono organismi Regionali della UILCA:

- il Congresso Regionale;
- il Consiglio;
- l'Esecutivo (facoltativo);
- la Segreteria;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri

Art. 30 - Il Congresso Regionale

Il massimo organo deliberante del Sindacato Regionale è il Congresso Regionale che ordinariamente avrà luogo in preparazione del Congresso Nazionale della UILCA e delle Unioni Regionali.

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria su decisione dei 2/3 del Consiglio o della metà più uno degli iscritti.

Art. 31 - Compiti del Congresso

Il Congresso Regionale:

- a) esamina e discute l'attività del Sindacato sulla base della relazione del Consiglio uscente;
- b) stabilisce gli indirizzi cui si dovrà ispirare l'azione futura del Sindacato nell'ambito delle linee di politica sindacale stabilite dalla UILCA e in relazione a quelle della Unione Regionale e della Confederazione;
- c) elegge il Consiglio Regionale;
- d) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) elegge il Collegio dei Probiviri;



- f) elegge i delegati al Congresso dell'Unione Regionale;
- g) elegge i delegati al Congresso Nazionale della UILCA;
- h) elegge l'eventuale Assemblea Regionale.

Art. 32 - Partecipazione al Congresso Regionale

Hanno diritto a partecipare al Congresso Regionale:

- a) con diritto di voto: tutti i delegati regolarmente eletti nei Congressi Territoriali e, per i Congressi Accorpati, tutti i delegati regolarmente eletti nelle assemblee di base;
- b) senza diritto di voto: i componenti degli organismi regionali uscenti ove non siano stati eletti delegati.

Per esercitare il diritto di voto al Congresso deve essere esibita la delega.

Art. 33 - Il Consiglio Regionale

Il Consiglio del Sindacato Regionale è l'organismo di direzione tra un Congresso e quello successivo ed elegge, al suo interno, con votazioni separate secondo le norme generali previste dallo Statuto e dal Regolamento:

- il/la Segretario/a Generale;
- l'eventuale Segretario/a Generale Aggiunto/a;
- la Segreteria;
- il Tesoriere;
- l'eventuale Esecutivo.

Imposta l'azione sindacale generale sulla base dell'indirizzo espresso dal Congresso Regionale, da quello Nazionale e dal Congresso della Confederazione; amministra il patrimonio sociale, approva i bilanci consuntivi e preventivi; decide l'esame disciplinare verso gli iscritti e le strutture con diritto di conferire tale delega alla Segreteria Regionale per tutti i casi che rivestano particolare urgenza.

La composizione del Consiglio Regionale è stabilita dal vigente Regolamento.

Art. 34 - L'Esecutivo Regionale

L'Esecutivo è organismo intermedio facoltativo e collabora con la Segreteria con finalità consultive ed organizzative.



Art. 35 - Assemblea Regionale

Fanno parte dell'eventuale Assemblea Regionale dirigenti delle strutture Regionali, Territoriali e Aziendali del sindacato, secondo criteri stabiliti dal Congresso Regionale.

Scopi dell'Assemblea Regionale sono quelli di consultazione e di approfondimento delle linee di politica sindacale.

Art. 36 - Segreteria Regionale

La composizione della Segreteria Regionale è stabilita dal vigente Regolamento.

La Segreteria viene eletta dal Consiglio ed è l'organismo esecutivo del sindacato regionale e provvede:

- all'attuazione delle decisioni assunte dal Congresso;
- al proselitismo;
- alla formazione;
- alle politiche di pari opportunità;
- ai rapporti con ABI Regionali;
- ai rapporti con le Federazioni BCC;
- ai rapporti con Regione e Consulta Regionale del Credito;
- ai rapporti con i Territori.

Nell'ipotesi di sovrapposizione fra Regione e Capoluogo, il Congresso Regionale accoglierà la delibera per l'unificazione del Territoriale.

Art. 37 – Il/la Segretario/a Generale Regionale

Il/la Segretario/a Generale Regionale ha la legale rappresentanza della struttura regionale.

Il/la Segretario/a Generale Regionale convoca la Segreteria, ne coordina i lavori e provvede alla ripartizione degli incarichi operativi; convoca inoltre, su mandato della Segreteria, il Consiglio e l'eventuale Esecutivo Regionale e li presiede.

Al/la Segretario/a Generale Regionale competono i rapporti con le strutture territoriali; ad egli competono inoltre i rapporti con la UIL Regionale e le altre Organizzazioni Sindacali Regionali.



Art. 37/bis – Il/la Segretario/a Generale Regionale Aggiunto

L'eventuale Segretario/a Generale Regionale Aggiunto/a, oltre alle attribuzioni degli incarichi operativi decisi dalla Segreteria Regionale sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il/la Segretario/a Generale Regionale nella rappresentanza della Struttura Regionale.

Art. 38 – Il/La Tesoriere

Il/La Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi, sia quelli riferiti alle attività di carattere istituzionale, direttamente esercitate dalla struttura, sia quelli riguardanti le attività collaterali o di servizio.

Il/La Tesoriere non può far parte della Segreteria Regionale, ma potrà partecipare a tutte le riunioni degli organismi di cui svolge il ruolo.

Art. 39 - Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è eletto dal Congresso e al suo interno nominerà il Presidente.

Il numero dei componenti è stabilito dal vigente Regolamento. I membri effettivi del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Regionale.

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti controlla la regolarità delle registrazioni contabili.

I Revisori dei Conti non possono ricoprire cariche direttive all'interno della struttura sindacale Regionale.

Art. 40 - Collegio Regionale dei Probiviri

Il Collegio Regionale dei Probiviri è eletto dal Congresso e al suo interno nominerà il Presidente.



Il numero dei componenti è stabilito dal vigente Regolamento. I membri effettivi del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Regionale.

Il Collegio dei Probiviri ha competenza nell'ambito dell'intera regione per i ricorsi avversi i provvedimenti disciplinari secondo le norme del presente Statuto e Regolamento nonché di quelli della UIL.

I Probiviri non possono ricoprire cariche all'interno della struttura sindacale Regionale.



Titolo V

DEGLI ORGANI NAZIONALI

Art. 41 – Organi Nazionali

Sono organi nazionali della UILCA:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) il Consiglio Nazionale di Categoria;
- c) l'Esecutivo Nazionale di Categoria;
- d) la Segreteria Nazionale;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti;

Art. 42 – Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale della UILCA è il massimo organo deliberante della Categoria ed imposta le linee direttive di politica sindacale per tutto il periodo di valenza congressuale, sceglie le strutture organizzative e decisionali della UILCA; programma lo sviluppo organizzativo della UILCA.

Sono suoi compiti particolari: a) esaminare la relazione generale presentata dalla Segreteria Nazionale;

- b) esaminare la situazione finanziaria dell'organizzazione;
- c) deliberare sull'indirizzo che deve seguire l'Organizzazione;
- d) eleggere:
 - il Consiglio Nazionale;
 - il Collegio dei Probiviri;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) nominare i delegati al Congresso Nazionale della UIL;
- f) deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
- g) ratificare le modifiche al presente Statuto effettuate dal Consiglio Nazionale della UILCA;
- h) può inoltre eleggere la Consulta dei Quadri Sindacali eletti nei Gruppi creditizi, esattoriali e assicurativi.



Art. 43 - Il Congresso Nazionale: convocazione

Il Congresso Nazionale deve essere tenuto ordinariamente in preparazione del Congresso Nazionale della UIL ed in via straordinaria ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta dai due terzi del Consiglio Nazionale della UILCA o da almeno un terzo degli iscritti.

Art. 44 - Il Congresso Nazionale: composizione

Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti secondo il vigente Statuto e Regolamento.

Art. 45 - Il Congresso Nazionale: partecipazione

Il Congresso Nazionale è valido in prima convocazione quando vi siano rappresentati i due terzi degli iscritti e in seconda convocazione quando sia rappresentata almeno la metà più uno degli iscritti.

Le votazioni al Congresso hanno luogo sulla base degli iscritti rappresentati e con le modalità fissate dal presente Statuto e dalle norme elettorali contenute nel Regolamento della UILCA e della UIL.

Art. 46 - Il Congresso Nazionale: nomina delle Commissioni

Il Congresso Nazionale è aperto da un componente del Consiglio Nazionale della UILCA delegato dalla Segreteria Nazionale ed indice subito le elezioni della Presidenza, delle altre cariche congressuali, della Commissione Verifica Poteri e della Commissione elettorale prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno.

Art. 47 - Il Consiglio Nazionale della UILCA

Il numero dei componenti il Consiglio Nazionale della UILCA è stabilito dal vigente Regolamento.



I componenti del Consiglio Nazionale della UILCA sono eletti dal Congresso Nazionale.

Il Consiglio Nazionale è l'organo di direzione politica ed organizzativa della UILCA tra il Congresso Nazionale ed il successivo.

I compiti del Consiglio Nazionale di Categoria sono:

- a) convocare il Congresso Nazionale, fissandone la data, luogo e modalità di svolgimento;
- b) proporre le linee di politica sindacale in conformità ai deliberati del Congresso Nazionale;
- c) vigilare sulla attività dell'Organizzazione.

Elegge al suo interno con votazioni separate secondo le norme generali previste dallo Statuto e dal Regolamento:

- il/la Segretario/a Generale;
- l'eventuale Segretario/a Generale Aggiunto/a;
- la Segreteria Nazionale;
- l'Esecutivo Nazionale;
- il Tesoriere.

Il Consiglio Nazionale di Categoria ha facoltà di delegare all'Esecutivo Nazionale della UILCA, per casi particolari, propri adempimenti.

Art. 48 - Consulta dei Quadri Sindacali eletti nei Gruppi creditizi, esattoriali e assicurativi.

La Consulta dei Quadri Sindacali eletti nei Gruppi creditizi, esattoriali e assicurativi ha compiti di consultazione ed approfondimento delle linee di politica sindacale con particolare riferimento alle tematiche riguardanti i suddetti gruppi.

Il numero dei componenti è stabilito dal vigente Regolamento.

Art. 49 – Esecutivo Nazionale della UILCA

L'Esecutivo Nazionale della UILCA è l'organo di attuazione politica dei deliberati del Consiglio Nazionale della UILCA e risponde della sua attività al Consiglio stesso.

L'Esecutivo Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale della UILCA.



Il numero dei componenti l'Esecutivo Nazionale è stabilito del vigente Regolamento.

Sono suoi compiti particolari:

- a) promuovere lo sviluppo dell'Organizzazione;
- b) trattare le questioni ad esso delegate dal Consiglio Nazionale della UILCA ed adottare i provvedimenti d'urgenza;
- c) vigilare sull'attività delle strutture dell'organizzazione e cooperare con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza delle Lavoratrici e dei Lavoratori;
- d) amministrare il patrimonio sociale e approvare annualmente i bilanci e i rendiconti finanziari;
- e) decidere l'esame disciplinare verso gli iscritti e le strutture con diritto di conferire tale delega alla Segreteria Nazionale per tutti i casi che rivestano particolare urgenza;
- f) esercitare l'azione disciplinare nei casi previsti dalla Statuto e Regolamento;
- g) procedere alle gestioni straordinarie delle strutture inadempienti dei deliberati degli organi della UILCA, delle norme del presente Statuto, nonché delle regole di corretta gestione amministrativa, nominando, se necessario, dei commissari per gli aspetti amministrativi.

Ogni componente dell'Esecutivo Nazionale della UILCA ha il diritto di partecipare a qualsiasi Congresso delle diverse strutture e prendere la parola.

I componenti dell'Esecutivo Nazionale della UILCA che non partecipano senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive decadono automaticamente e saranno sostituiti dal Consiglio Nazionale della UILCA.

Art. 50 - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale ha la legale rappresentanza della Struttura Nazionale della UILCA.

Il Segretario Generale convoca la Segreteria Nazionale, ne coordina i lavori, provvede alla ripartizione ed attribuzione, all'interno di essa, degli incarichi operativi e all'affidamento di ambiti tematici.

Il Segretario Generale convoca, su mandato della Segreteria Nazionale, il Consiglio Nazionale e l'Esecutivo Nazionale; entrambi li presiede e ne coordina i lavori.



Al Segretario Generale competono i rapporti con la UIL, le altre Organizzazioni Sindacali, gli interlocutori istituzionali e, più in generale, la direzione delle politiche rivendicative, delle strategie politico-sindacali della UILCA e della comunicazione.

Art. 51 - Rappresentanza legale

Il Segretario Generale essendo il legale rappresentante di tutta la Struttura Nazionale può assumere impegni in nome e per conto della stessa senza limitazione alcuna.

Art. 51/bis – Il/La Segretario/a Generale Aggiunto/a

L'eventuale Segretario/a Generale Aggiunto/a, oltre alle attribuzioni degli incarichi operativi decisi dalla Segreteria Nazionale sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il/la Segretario/a Generale in tutte le sue funzioni, così come previste all'art.51.

Art. 52 - La Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è l'organo esecutivo della UILCA; essa provvede all'attuazione delle decisioni assunte dal Congresso, dal Consiglio Nazionale e dall'Esecutivo Nazionale della UILCA, dirige l'attività dell'Organizzazione e delibera su tutte le questioni aventi carattere di urgenza, mantiene i collegamenti con tutte le altre strutture della UILCA e con la Confederazione.

La Segreteria sottopone i problemi dell'Organizzazione all'esame degli organi nazionali competenti.

La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Generale e da un numero di Segretari deciso dal Consiglio Nazionale della UILCA.

Art. 53 – Il/La Tesoriere

Il/La Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi, sia quelli



riferiti alle attività di carattere istituzionale, direttamente esercitate dalla struttura, sia quelli riguardanti le attività collaterali o di servizio, svolte sotto la diretta responsabilità della UILCA e di cui la medesima risponda in termini di competenze amministrative e contabili.

Il Tesoriere non può far parte della Segreteria Nazionale ma potrà partecipare a tutte le riunioni degli organismi di cui svolge il ruolo.

Art. 54 - Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti si compone di un Presidente, di sei componenti effettivi e di tre supplenti, eletti dal Congresso Nazionale.

I membri effettivi del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Nazionale della UILCA.

Di norma il Presidente partecipa, con diritto di voto alle riunioni del Consiglio Nazionale della UILCA e, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Esecutivo Nazionale della UILCA.

Il Collegio redige annualmente e presenta al Consiglio Nazionale della UILCA la relazione del proprio operato a completamento della relazione finanziaria. Il Collegio presenta altresì al Congresso una relazione sulla situazione amministrativa e finanziaria della UILCA.

I Revisori non possono ricoprire cariche direttive all'interno della Struttura Nazionale.

Le modalità e le procedure di funzionamento sono fissate dal Regolamento vigente.

Art. 55 - Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri si compone di un Presidente, otto membri effettivi e due supplenti ed è eletto dal Congresso Nazionale.



I membri effettivi del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Nazionale della UILCA.

Di norma il Presidente partecipa, con diritto di voto alle riunioni del Consiglio Nazionale e, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Esecutivo Nazionale della UILCA.

Il Collegio dei Probiviri è competente per i ricorsi avversi i provvedimenti disciplinari secondo le norme del presente Statuto.

I Probiviri non possono ricoprire altre cariche all'interno della Struttura Nazionale. Le modalità e le procedure di funzionamento sono fissate dal Regolamento Vigente.



Titolo VI

NORME ELETTORALI

Art. 56 - Elezioni di I e II grado

Le elezioni si distinguono in: elezioni di primo grado, elezioni di secondo grado.

Nelle elezioni di primo grado hanno diritto al voto tutte le Lavoratrici e tutti i Lavoratori in possesso di tessera UILCA ed in regola con il pagamento dei contributi.

Tutte le elezioni nelle quali il voto si esprime attraverso un delegato già eletto sono considerate di secondo grado.

Tutte le elezioni avvengono secondo le norme contenute nel Regolamento di Attuazione dello Statuto UIL tempo per tempo vigente.

Art. 57 - Comitato Elettorale

Per ogni consultazione elettorale deve essere eletto un Comitato Elettorale.

I componenti del suddetto Comitato Elettorale non possono essere candidati.

Sono suoi compiti:

- stabilire le norme tecniche necessarie per l'applicazione delle disposizioni elettorali emanate dal Consiglio Nazionale Confederale;
- stabilire il luogo e l'inizio della votazione, la durata delle operazioni, informandone tutti gli aventi diritto al voto;
- provvedere alla costituzione dei seggi, che dovranno essere muniti di un'urna che possa essere chiusa e sigillata;
- fornire ai seggi la lista degli aventi diritto al voto;
- controllare il regolare svolgimento delle elezioni;
- certificare i risultati delle elezioni.



Nelle elezioni di secondo grado l'elettore per il ritiro della scheda elettorale dovrà esibire la propria delega vistata dalla Commissione Verifica Poteri.

Art. 58 – Candidati

Ogni iscritto può essere candidato alle elezioni delle cariche sindacali. La presentazione dei candidati non potrà essere accompagnata da mozioni di corrente, essendo vietato dallo Statuto Confederale.

Il Comitato Elettorale riceve le candidature, ne controlla la regolarità e i requisiti d'eleggibilità e garantisce l'applicazione delle norme dello Statuto.

Art. 59 - Presidente del seggio

Il Presidente del seggio apporrà sulla delega un segno convenzionale per attestare l'avvenuta votazione. Parimenti segnerà a fianco del nominativo dell'elettore, nella lista in suo possesso, l'indicazione che l'elettore ha votato.

Art. 60 - Spoglio delle schede e risultati

Ultimata la votazione, in caso di voto segreto, il Comitato Elettorale provvederà allo spoglio delle schede, redigerà verbale in tre copie, contenente i risultati dello scrutinio.

Una copia rimarrà presso la struttura interessata, una copia sarà trasmessa alla struttura competente della UILCA allegata al verbale del Congresso, la terza copia è di competenza del Comitato Elettorale che procederà alla certificazione dei candidati eletti.

Saranno dichiarati eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze.

In caso di parità di voti preferenziali, saranno eletti i candidati nell'ordine di anzianità d'iscrizione alla UIL.



Art. 61 – Ricorsi

Contro eventuali irregolarità e infrazioni che fossero commesse in sede d'elezione, ogni elettore potrà presentare ricorso scritto, entro il termine di cinque giorni dallo scrutinio, all'Esecutivo o Consiglio della struttura interessata (Territoriale, Regionale o Nazionale). In seconda istanza l'elettore potrà ricorrere all'Esecutivo della UIL, la quale decide in via inappellabile e a maggioranza di voti.



Titolo VII

INCOMPATIBILITA'

Art. 62 – Incompatibilità

Nell'ambito del presente Statuto, le norme che regolano le incompatibilità rispondono ai principi di piena autonomia della UILCA, di efficienza gestionale, di trasparenza e di responsabilità.

All'interno della UILCA, a tutti i livelli, si applicano le norme previste dal vigente Statuto della UIL in materia di incompatibilità interne e funzionali e di incompatibilità esterne.

Titolo VIII

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 63 - Rispetto delle norme statutarie

Tutti gli iscritti alla UILCA, e in particolare coloro che ricoprono cariche direttive a qualsiasi livello, sono tenuti a rispettare e a far rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento vigente ed applicare le decisioni prese dai competenti organismi.

La mancata osservanza delle norme del presente Statuto è passibile di procedimento disciplinare secondo le norme contenute nel presente Statuto e Regolamento e nello Statuto e Regolamento UIL tempo per tempo vigenti.

Art. 64 - Provvedimenti disciplinari

L'iscritto alla UILCA che commette infrazioni di natura politico-sindacale o che comunque abbia posto in essere comportamenti lesivi dell'interesse e del buon nome dell'organizzazione incorre, secondo la gravità delle mancanze, nelle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione da 1 a 6 mesi dall'iscrizione;
- c) sospensione o destituzione da eventuali cariche ricoperte;
- d) espulsione.

Le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e relative procedure sono contenute nello Statuto e nel Regolamento UIL tempo per tempo vigenti.

Art. 65 – Ricorsi

Le modalità per la presentazione, discussione ed esito dei ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari sono stabilite dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Titolo IX

NORME GENERALI

Art. 66 – Cooptazioni

I Consigli Territoriali, Regionali, dei Coordinamenti Aziendali, Regionali, Nazionali e di Gruppo ed il Consiglio Nazionale della UILCA possono effettuare tra un Congresso e l'altro delle cooptazioni in misura non superiore ad un ottavo dei rispettivi componenti o di un dodicesimo qualora, a seguito degli accorpamenti, già aumentato del 20%.

Le cooptazioni debbono altresì essere decise a maggioranza dei quattro quinti.

I dirigenti cooptati hanno diritto di voto.

Art. 67 – Convocazioni

Il Consiglio Territoriale e/o Regionale si riunisce di norma ogni tre mesi, su iniziativa della Segreteria competente o per richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio dei Coordinamenti di natura aziendale si riunisce ordinariamente una volta ogni anno e comunque in presenza di accordi aziendali di carattere rilevante e, in via straordinaria, ogni qualvolta la Segreteria lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Nel caso di Coordinamento di Gruppo tale possibilità è data anche qualora ne facciano richiesta i rappresentanti di almeno un terzo delle aziende componenti il Gruppo stesso.

L'Esecutivo Nazionale della UILCA si riunisce di norma ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta la Segreteria lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Nazionale della UILCA si riunisce ordinariamente una volta ogni anno o comunque su decisione dell'Esecutivo Nazionale della UILCA o della Segreteria Nazionale ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 68 - Rapporto d'impiego



L'elezione a componente di organi direttivi ed esecutivi non stabilisce di per sé rapporto d'impiego con l'Organizzazione Sindacale.

Qualora per un componente di organismo a qualsiasi livello si determinasse, dopo la sua nomina, l'insorgere di un rapporto d'impiego con l'Organizzazione Sindacale, il rapporto stesso decorrerebbe alla data del suo effettivo inizio e non da quella della nomina a componente di organi direttivi od esecutivi.

Art. 69 - Stampa e comunicazione

La Segreteria Nazionale può dar vita ad un organo ufficiale di stampa della UILCA, anche di natura telematica.

La UILCA ritiene la comunicazione, sia essa interna alla Struttura che esterna all'Organizzazione, un veicolo importante di diffusione delle proprie iniziative e delle proprie opinioni e strumento fondamentale per il corretto funzionamento dell'organizzazione ed il suo sviluppo. L'utilizzo efficiente ed efficace degli strumenti di comunicazione è la premessa per la corretta promozione della immagine pubblica della UILCA che può avvenire attraverso tutti gli strumenti anche mediatici.

Art. 70 - Autonomia Amministrativa e Responsabilità

Le strutture e gli organi Territoriali, Regionali e i Coordinamenti Aziendali e di Gruppo, sono entità giuridicamente ed amministrativamente autonome che rispondono direttamente delle obbligazioni assunte di fronte ai terzi ed in giudizio unicamente dai propri Segretari pro-tempore, su mandato delle rispettive Segreterie ove previsto. Gli organismi delle suddette strutture e le persone che li rappresentano sono responsabili delle obbligazioni da essi direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto dell'adesione alla UILCA, chiedere di essere sollevati dalle stesse.

La Segreteria Nazionale UILCA, può disporre controlli di natura amministrativa su qualsiasi struttura dell'organizzazione per verificare l'esattezza dei bilanci e delle comunicazioni amministrative presentate, nonché sul patrimonio dell'Associazione.

Tali attività, come quella di predisporre eventuali interventi di natura finanziaria a favore delle suddette strutture, costituiscono normale forma di assistenza propria della UILCA senza assunzione di corresponsabilità.



Pertanto, in applicazione a quanto previsto dal primo comma dell'art. 50 nonché dell'art. 51 del presente Statuto, il Segretario Generale Nazionale, di fronte a terzi ed in giudizio, non risponde delle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo e causa, direttamente o indirettamente, dalle strutture di base, dei Coordinamenti Aziendali e/o di Gruppo, dai Sindacati Territoriali, dai Sindacati Regionali, e da qualsiasi struttura e/o entità di ogni ordine e grado ad esse afferente e/o aderente o dalle persone che agiscono in loro nome e conto.

Art. 71 - Obbligo della contribuzione

Tutti gli iscritti alla UILCA sono tenuti al pagamento della quota associativa fissata dall'Esecutivo Nazionale di Categoria e ratificata dal Consiglio Nazionale della UILCA.

Gli iscritti, alla UILCA o alla UIL, non in regola con il pagamento non sono eleggibili e decadono dagli incarichi eventualmente ricoperti.

Specifiche modalità di iscrizione e versamento della quota associativa sono previste per le lavoratrici e i lavoratori in situazione di disoccupazione temporanea e/o di percezione di ammortizzatori sociali.

Art. 72 - Tesseramento e ripartizione quote associative – versamenti Centralizzati

La ripartizione delle quote e le modalità di versamento vengono decise dall'Esecutivo Nazionale della UILCA e ratificate dal Consiglio Nazionale della UILCA di norma ogni 3 anni.

I contributi sindacali degli iscritti, trattenuti dalle aziende, devono essere obbligatoriamente versati su depositi bancari o postali intestati alla UILCA.

Art. 73 – Bilanci

Gli Organi Territoriali, Regionali e i Coordinamenti Aziendali e di Gruppo, sono tenuti ad approvare i bilanci consuntivi e preventivi annuali, così come previsto dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto.



Art. 74 - Patrimonio Sociale

In relazione agli scopi dell'associazione la UILCA può svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ai sensi di quanto previsto dalla D.lgs 460/97.

In particolare la UILCA si conforma alle seguenti clausole:

- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione;
- obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell'Ente in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 75 – Reggenza

In via del tutto eccezionale, nei casi in cui il Segretario Responsabile Territoriale o il Segretario Generale Regionale per gravi motivi, anche di salute, fosse impossibilitato a svolgere il proprio ruolo, in attesa delle decisioni degli Organi deputati, la Segreteria Nazionale può nominare un Reggente che, unitamente agli altri componenti della locale Segreteria e al Consiglio, assumerà la responsabilità della struttura.

La Reggenza in una struttura, a qualsiasi livello, non può superare il periodo di mesi tre.

Art. 76 - Gestioni straordinarie

L'intervento per le gestioni straordinarie ai vari livelli deve essere deciso a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti dell'Esecutivo Nazionale della UILCA, allorché si verificano i seguenti casi:

- a) inesistenza di un organo dirigente;
- b) non funzionamento degli organismi dirigenti;
- c) incapacità di esprimere la Segreteria;
- d) accertare gravi irregolarità amministrative e sul tesseramento;
- e) esistenza di un'azione esterna contrastante con gli indirizzi approvati dagli organi statuari della C.S.T. dell'Unione Regionale, dell'Unione Nazionale UILCA, della Confederazione, capace di provocare disorientamento e disgregazione, danneggiando il prestigio dell'organizzazione;



f) congresso convocato senza il rispetto delle norme statutarie.

La gestione straordinaria non può superare i sei mesi e, in casi eccezionali, un anno. Entro tale periodo deve essere convocato il Congresso della Struttura.

La Struttura Regionale, con le medesime modalità, può richiedere l'applicazione di quanto sopra previsto alla Esecutivo Nazionale della UILCA per le strutture di sua competenza.

Art. 77 - Interventi per la funzionalità degli organismi

In caso di mancato funzionamento degli organismi di ciascuna struttura, l'Esecutivo Nazionale di Categoria, accertata l'inadempienza, interviene convocando gli organismi inadempienti.

Art.78 - Onnicomprensività delle norme statutarie

Il presente Statuto e Regolamento di Attuazione si applicano a tutte le strutture della UILCA che vi si uniformano, contenendo tutte le norme di riferimento del loro funzionamento e della loro autonomia gestionale.

Art. 79 - Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dal:

- a) Congresso Nazionale ed eventuali proposte di modifica dovranno essere presentate entro il primo giorno dei lavori congressuali.
- b) Consiglio Nazionale della UILCA durante il mandato congressuale su delega del Congresso Nazionale; le modifiche effettuate dal Consiglio Nazionale della UILCA dovranno essere ratificate dal successivo Congresso Nazionale.

Il Consiglio Nazionale della UILCA predispone e approva il Regolamento di Attuazione dello Statuto Uilca e ne delibera eventuali modifiche.

Il Consiglio Nazionale della UILCA predispone e approva i Regolamenti per lo svolgimento dei Congressi.



L'Esecutivo Nazionale della UILCA, in caso di urgenza, può modificare il Regolamento di Attuazione dello Statuto Uilca; le modifiche dovranno essere ratificate dal successivo Consiglio Nazionale della UILCA.

Art. 80 - Ambito dell'applicazione

Per quanto non previsto dal presente Statuto e Regolamento di Attuazione, parte integrante dello stesso Statuto, si applicano le norme dello Statuto e del Regolamento di Attuazione dello Statuto della UIL.